

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 Settembre 2006 , n. 15

Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 5 dicembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati i piani e programmi sull'ambiente;

Vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e in particolare l'Art. 11;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1844 di data 8 settembre 2006, avente ad oggetto:

"Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.",

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per l'applicazione ai piani e programmi di competenza della Provincia autonoma di Trento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ai sensi dell'Art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

2. In particolare, il presente regolamento disciplina la valutazione strategica di cui al comma 1, quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi.

3. Per quanto riguarda la disciplina della valutazione strategica dei piani e programmi degli enti locali si rinvia alle disposizioni di revisione della legge provinciale urbanistica.

Art. 2.

Definizioni

1. Al fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) "piani e programmi": gli atti e i provvedimenti di pianificazione, comunque denominati, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottati dalla Provincia autonoma di Trento, nonche' le loro modifiche, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente, indicati all'Art. 3;

b) "valutazione strategica": attivita' di autovalutazione dei profili ambientali di determinati piani o programmi, ivi compreso il monitoraggio degli effetti, nel rispetto delle disposizioni procedurali stabilite dal presente regolamento;

c) "rapporto ambientale": la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'Art. 4 e nell'allegato I;

d) "pubblico": una o piu' persone fisiche o giuridiche, nonche' le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone;

e) "soggetto competente": l'organo della Provincia autonoma di Trento al quale, in base alla normativa vigente, compete l'adozione del piano o del programma, nonche' la relativa struttura organizzativa competente in via principale alla redazione del documento di piano o di programma;

f) "struttura ambientale": il dipartimento competente in materia di urbanistica e ambiente.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a valutazione strategica:

a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:

1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;

b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, eccettuati i piani e i programmi direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti di cui agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

2. Sono inoltre sottoposti alla valutazione strategica i piani e i programmi della Provincia autonoma di Trento, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente.

3. Sono parimenti sottoposti a valutazione strategica, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente:

a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi gia' adottati di cui ai commi 1 e 2;

b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, purché non comportino variante agli strumenti urbanistici.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il soggetto competente determina preliminarmente - di volta in volta - se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II al presente regolamento. In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, che puo' formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni.

5. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 4, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della struttura organizzativa di cui al comma 4 mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ente di riferimento per almeno trenta giorni.

6. Non sono comunque soggetti a valutazione strategica:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di

difesa nazionale e di protezione civile;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio, nonché il programma di sviluppo provinciale.

7. Con deliberazione di giunta provinciale possono essere definiti in via ricognitiva i piani e programmi di competenza provinciale da sottoporre a valutazione strategica.

Art. 4.

Rapporto ambientale

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica, prima dell'adozione e ai fini della stessa, il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma.

2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

3. Nell'allegato I sono riportate le informazioni da fornire, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

4. La giunta provinciale, con il supporto della struttura ambientale, emana apposite linee guida concernenti le informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio in relazione alle varie tipologie di piani e di programmi.

5. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate informazioni pertinenti per valutare gli effetti del piano o del programma oggetto di valutazione strategica comunque disponibili ed ottenute anche nell'ambito di altre procedure e livelli decisionali, o altrimenti acquisite in base alle leggi vigenti. In particolare, sono utilizzati i dati e le informazioni reperibili nel Sistema informativo ambiente e territorio (SIAT) e nel Sistema informativo sulla sensibilità ambientale (SISA).

6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano e del programma e del rapporto ambientale stesso.

Art. 5.

Pubblicità e consultazioni

1. La proposta di piano o di programma e il rapporto ambientale sono messi a disposizione del pubblico in osservanza delle disposizioni procedurali previste dalle norme vigenti concernenti la fase di pubblicità dei piani o dei programmi in corso di formazione.

2. In ogni caso la proposta e il rapporto di cui al comma 1 sono inviati in copia alla struttura ambientale.

3. Qualora le norme vigenti non prevedano la fase di pubblicità richiamata al comma 1, il soggetto competente cura la pubblicazione su almeno un quotidiano locale di un avviso relativo alla proposta di piano o di programma e al rapporto ambientale, indicando il luogo in cui tali atti sono depositati per la consultazione del pubblico e il termine utile - comunque non inferiore a trenta giorni - per la presentazione di osservazioni. Si applicano anche in tale ipotesi le disposizioni del comma 2.

4. Nei casi previsti dal comma 3 il procedimento di formazione del piano o del programma previsto dalle norme vigenti è sospeso per il periodo corrispondente alla fase di pubblicità.

5. La struttura ambientale può formulare osservazioni al soggetto competente entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 o comunque entro il termine più

lungo eventualmente previsto dalla fase di pubblicita' di cui al presente articolo.

Art. 6.
Fase decisionale

1. Il soggetto competente adotta il piano o il programma considerando il rapporto ambientale di cui all'art. 4 e le osservazioni presentate ai sensi dell'Art. 5.

2. Il provvedimento di adozione deve essere accompagnato dalla sintesi non tecnica del rapporto ambientale e delle osservazioni espresse ai sensi dell'Art. 5.

3. Le informazioni in ordine all'adozione finale del piano o del programma previste dall'Art. 9 della direttiva 2001/42/CE sono assicurate nell'ambito delle ordinarie procedure di pubblicazione del piano o del programma previste dalla normative vigenti.

Art. 7.
Monitoraggio dei piani e dei programmi

1. Il soggetto competente effettua il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi dallo stesso adottati al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisi, e di adottare eventuali misure correttive.

2. Il soggetto competente definisce d'intesa con la struttura ambientale le modalita' e gli strumenti che saranno utilizzati per il monitoraggio, ricorrendo ove occorra alle funzioni di controllo attribuite dalle norme vigenti alle strutture provinciali.

3. I dati significativi derivanti dal monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo ambiente e territorio.

Art. 8.
Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o di programmi sottoposti a valutazione strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di valutazione strategica o comunque decisi in sede di adozione del piano o del programma. A tal fine, e' acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di valutazione strategica.

2. I piani e i programmi sottoposti a valutazione strategica possono determinare i casi, i criteri e le condizioni, anche generali, per l'esclusione della procedura di verifica disciplinata dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28.

3. Al procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi ai progetti di opere o di interventi da realizzarsi in attuazione di piani o programmi sottoposti a valutazione strategica, si applicano le riduzioni dei termini previste dall'Art. 3, comma 8, del decreto del Presidente della giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente").

Art. 9.

Rapporti tra valutazione strategica e valutazione di incidenza

1. Per i piani o i programmi soggetti a valutazione strategica, la valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e' ricompresa nell'ambito della valutazione strategica, che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei piani o dei programmi sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.

2. A tal fine, il rapporto ambientale di cui all'Art. 4 deve recare anche i contenuti indicati dagli articoli 9, comma 12, lettera d), e 10, comma 3, della legge provinciale n. 10 del 2004.

3. Per l'adozione del piano o del programma il soggetto competente acquisisce inoltre il parere della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura.

Art. 10.

Sperimentazione della contabilita' ambientale

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la giunta provinciale adotta con propria deliberazione un programma per la contabilita' ambientale, finalizzato alla predisposizione in via sperimentale di bilanci ambientali da parte della Provincia autonoma di Trento e di altri enti pubblici che partecipano alla sperimentazione.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce i criteri di selezione degli enti che partecipano alla sperimentazione, i tempi, i criteri e le modalita' di formazione dei bilanci ambientali e dei relativi rendiconti, secondo i seguenti principi:

a) miglioramento dell'attivita' di governo attraverso la trasparenza e la responsabilita' dei decisori nel loro rapporto con i cittadini in materia di gestione dell'ambiente e del territorio;

b) specifica finalizzazione dei bilanci ambientali al supporto delle decisioni politiche locali e provinciali, attraverso l'analisi degli impatti ambientali delle politiche adottate e da adottare nei settori di competenza della provincia e degli altri enti, rilevanti a tali fini, che partecipano alla sperimentazione;

c) configurazione dei bilanci ambientali e relativi rendiconti come "bilanci satellite" e/o "rendiconti satellite", cioe' documenti sulla sostenibilita' dello sviluppo, separati e al tempo stesso confrontabili con il bilancio e/o rendiconto, e comunque da adottare entro quattro mesi dall'approvazione del bilancio e/o rendiconto medesimi;

d) eventuale integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di gestione e di controllo della provincia e degli altri enti che partecipano alla sperimentazione.

Art. 11.

Valutazione preliminare dei progetti normativi

1. Con riferimento ai disegni di legge presentati dalla giunta provinciale che possono avere effetti significativi sul territorio, la struttura di merito competente alla predisposizione dell'atto normativo redige una relazione illustrativa recante la valutazione preliminare in ordine alla coerenza rispetto ai contenuti del piano urbanistico provinciale.

2. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabilite le modalita' di svolgimento della valutazione di cui al comma 1, al fine di assicurarne il coordinamento con le altre fasi di verifica preventiva cui sono sottoposti i disegni di legge in base alle direttive vigenti.

3. La deliberazione indicata al comma 2 puo' definire un programma di sperimentazione della valutazione di cui al comma 1 per il primo biennio di applicazione del presente regolamento.

4. Non formano oggetto della valutazione di cui al comma 1 gli emendamenti ai disegni di legge nonche' i disegni di legge presentati dai consiglieri provinciali.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono in conformita' alle disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sara' pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 settembre 2006

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2006,
registro n. 1, foglio n. 17

(Omissis)